

ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui all'art. 5, comma 2. Esso è eletto dal Consiglio d'Istituto ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia. E' stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), che ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio", ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.

I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all'art.4 del D.P.R. 249/98 con l'art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).

FUNZIONI E COMPITI

Le sue funzioni sono:

1. Prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
2. Evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto;

3. Esaminare e valutare ricorsi presentati in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica.

L'Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a:

1. Aspetti non presi in esame durante l'accertamento.
2. Carenza di motivazione.
3. Eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta rendendola esecutiva, o revocarla.

Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e cooperazione.

COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

- Il Dirigente Scolastico
- Due genitori
- Due insegnanti
- Un rappresentante del personale non docente.

L'Organo di Garanzia deve essere convocato dal Presidente

(Dirigente Scolastico), entro 5 giorni dalla data in cui viene Depositato il ricorso, al di fuori dell'orario di lezione.

La seduta si considera valida con la presenza di almeno la metà più

1 dei membri.

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.